



Decreto Dirigenziale n. 109 del 23/12/2010

A.G.C. 8 Bilancio, Ragioneria, Tributi

Settore 4 Finanze e Tributi

Oggetto dell'Atto:

AUTORIZZAZIONE AL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA -
AGENZIA STADIO S.A.S. DI MINOPOLI GIUSEPPE - ANA1104

IL DIRIGENTE

VISTO

- l'art. 17 – comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che ha demandato alla regioni a statuto ordinario la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni e del contenzioso amministrativo relativi alle tasse automobilistiche non erariali;
- l'art. 31, comma 42, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 il quale riconosce ai soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991 n. 264, la possibilità di riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo prevista dal comma 11 del sopra richiamato art. 17;
- il Decreto del Ministero delle Finanze 13 settembre 1999 avente ad oggetto: "Approvazione della convenzione tipo tra soggetti autorizzati ex lege n. 264 del 1991 ed amministrazioni destinatarie delle tasse automobilistiche";

ESAMINATA

- l'istanza di adesione al servizio di riscossione delle tasse automobilistiche presentata dall'UNASCA con nota prot. n. 87 del 24.11.2010, ed acquisita da questo Settore in data 26.11.2010 al prot. n. 2010.0947216, per conto del Sig. Minopoli Giuseppe, nato a Napoli il 28.03.1958 - C.F. MNPGPP58C28F839X e residente in Pozzuoli (NA) alla Via Trepiccioni, n. 63, nella qualità di legale rappresentante della società "Agenzia Stadio S.a.s. di Minopoli Giuseppe" con sede in Napoli alla Via L. Tansillo, n. 46, C.F./P.IVA 06883730639;

CONSIDERATO

- che ai sensi dell'art. 3 del D.M. 13 settembre 1999 i soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991 n. 264 devono prestare, a garanzia degli obblighi connessi con lo svolgimento del servizio di riscossione della tassa automobilistica, una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa unica, anche in forma solidale e collettiva, a favore dei soggetti per i quali è effettuato il servizio;

PRESO ATTO

- che il soggetto richiedente, Sig. Minopoli Giuseppe, nella qualità di legale rappresentante della "Agenzia Stadio S.a.s. di Minopoli Giuseppe" risulta autorizzato dalla Provincia di Napoli ai sensi della legge 8 agosto 1991 n. 264, giusto provvedimento autorizzatorio n. 31 del 23.09.2004 ed allegato all'istanza;
- che il soggetto richiedente, Sig. Minopoli Giuseppe, nella qualità di legale rappresentante della "Agenzia Stadio S.a.s. di Minopoli Giuseppe" ha presentato copia del modulo di autorizzazione all'addebito automatico degli incassi delle tasse automobilistiche tramite procedura bancaria RID;
- che la società "Agenzia Stadio S.a.s. di Minopoli Giuseppe", è stata messa in copertura fidejussoria con polizza collettiva e solidale, rilasciata ai sensi dell'art. 3 del D.M. 13 settembre 1999, e conforme allo schema allegato al predetto D.M, a garanzia degli obblighi convenzionali, ed allegato alla nota della U.N.A.S.C.A. prot. n. 87 del 24.11.2010;
- che il soggetto richiedente, Sig. Minopoli Giuseppe, nella qualità di legale rappresentante della "Agenzia Stadio S.a.s. di Minopoli Giuseppe" ha regolarmente sottoscritto il contratto con il polo telematico Sermetra, ai fini del collegamento informatico con gli archivi delle tasse automobilistiche;
- che, ai fini dello svolgimento del servizio, alla "Agenzia Stadio S.a.s. di Minopoli Giuseppe" è stato attribuito il codice riscossore ANA1104;

VERIFICATO

- che il soggetto richiedente, Sig. Minopoli Giuseppe, nella qualità di legale rappresentante della "Agenzia Stadio S.a.s. di Minopoli Giuseppe" è in possesso dei requisiti necessari e sufficienti per poter essere autorizzati alla riscossione delle tasse automobilistiche;

- che tutte le procedure risultano correttamente eseguite e che la documentazione trasmessa risulta essere conforme a quanto previsto dal DM 13 settembre 1999 e dalla Delibera di G. R. n. 7 del 16 gennaio 2009 pubblicata sul BURC n. 8 del 9 febbraio 2009;

VISTO ancora

- la Delibera di G. R. n. 1337 del 31 luglio 2009;
- la Delibera di G. R. n. 7 del 16 gennaio 2009 pubblicata sul BURC n. 8 del 9 febbraio 2009 avente ad oggetto "Disposizioni relative alla gestione dei rapporti con i soggetti abilitati alla riscossione della tassa automobilistica ai sensi dell'art. 17 legge n. 449/97 e art. 31 legge n. 448/98. modificata ed integrata dalla Delibera di G. R. n. 1213 del 10 luglio 2009 pubblicata sul BURC n. 47 del 27 luglio 2009;

DECRETA

- di autorizzare la società "**Agenzia Stadio S.a.s. di Minopoli Giuseppe**" - codice agenzia **ANA1104** – con sede in **Napoli alla Via L. Tansillo, n. 46**, C.F./P.IVA 06883730639, nella persona del legale rappresentante Sig. **Minopoli Giuseppe**, nato a Napoli il 28.03.1958 - C.F. MNPGPP58C28F839X e residente in Pozzuoli (NA) alla Via Trepiccioni, n. 63, al servizio di riscossione della tassa automobilistica, **con decorrenza 01 gennaio 2011**;

- di fare obbligo al soggetto autorizzato di comunicare nel termine perentorio di trenta giorni qualsiasi variazione intervenuta, successivamente al rilascio della presente autorizzazione, relativa agli elementi soggettivi ed ai requisiti professionali che hanno dato luogo al rilascio della stessa;

- di inoltrare il presente provvedimento :

- alla società "**Agenzia Stadio S.a.s. di Minopoli Giuseppe**" - codice agenzia ANA1104 –nella qualità di soggetto autorizzato;

- di comunicare l'adozione del presente provvedimento:

- al polo telematico Sermetra, ai fini dell'attivazione al servizio di riscossione delle tasse automobilistiche e per il seguito di competenza, nonché quale parte contraente la polizza fidejussoria;
- alla Società assicuratrice nella qualità di emittente la polizza fidejussoria;
- all'U.N.A.S.C.A. nella qualità di Associazione di categoria.

- di disporre l'invio del presente atto:

- al B.U.R.C per la pubblicazione;

Dr. **Ciro Russo**